

**CONVENZIONE PER ACCESSI E DIRAMAZIONI DELLA RETE
STRADALE**

TRA

Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. – con sede in Roma, Via del Pescaccio n. 96-98, codice fiscale/partita IVA 07244131004, R.E.A. 1020380, in persona del suo legale rappresentante, Ing. Antonio Mallamo, in virtù di Amministratore Unico (di seguito “Azienda”)

E

con sede in via _____ in persona del proprietario (di seguito: “Richiedente” ovvero “Autorizzato”) Codice Fiscale _____

PREMESSO CHE

- l’Azienda, costituita con legge regionale n. 12/2002, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Lazio, ha come oggetto sociale il rinnovo e lo sviluppo della rete viaria regionale;

- l’Azienda in data 25 ottobre 2006, successivamente aggiornato in data 19 dicembre 2017 Reg. Cron. N. 20910, ha stipulato con la Regione Lazio il “Contratto di servizio per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio- Astral S.p.a. in regime di concessione della rete viaria regionale”, al fine di esercitare anche i compiti e le funzioni di cui l’Azienda è titolare in virtù dell’art. 2 della l.r. n. 12/2002;

- in attuazione al D.P.C.M. 20/02/2018 – “revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio”, alla L.R. n. 14/1999, artt. 124, 125, e 206 e al D.C.R. n. 18/2000, la Regione Lazio con D.G.R. n. 334 del 28/05/2019 ha incluso nella rete viaria regionale parte

delle reti viarie provinciali;

- pertanto, giusto atto di “Concessione amministrativa per concessione dei beni del demanio regionale” del 05 marzo 2007, l’Azienda svolge i compiti e le funzioni amministrative di cui all’ art. 2 della legge regionale 12/2002 in regime di concessione;

- il d.lgs. n. 295/1992 all’art. 14, comma 2, lettera a), prevede che gli enti proprietari provvedano “al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo” e all’art. 26, comma 1, prevede che “Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative concessioni”;

- tra “le autorizzazioni e concessioni di cui al presente titolo” di cui agli artt. 14 e 26 del d.lgs. 295/92 rientrano, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 22 del Nuovo Codice della Strada, anche le autorizzazioni a regolarizzare “gli accessi o le diramazioni già esistenti”.

- il Richiedente è intenzionato a regolarizzare un accesso già esistente sulla Strada Regionale gestita in concessione dall’Azienda.

- ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all’art.22 del Nuovo Codice della Strada nonché agli artt.44 e 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i..

Tutto ciò premesso, le Parti, per come esattamente individuate in epigrafe, con il presente atto, da farsi valere ad ogni effetto di legge, stipulano e convengono quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1- Premesse e Definizioni

1.1 Le premesse alla presente convenzione sono parte integrante della stessa, così come gli allegati.

1.2 Ai fini della presente convenzione le parti concordano che:

- per **Opera Autorizzata** si intende l'accesso o la diramazione, per come individuati nel successivo art. 2 della presente convenzione, e/o regolarizzazione e/o modifica e/o uso diverso da parte del Richiedente è stato autorizzato dall'Azienda con apposito provvedimento;

- per **Accesso** si intende l'immissione di una strada privata su di una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione ovvero l'immissione per veicoli da un'area privata laterale ad una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione;

- per **Diramazione** si intende l'accesso da una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione ad un fondo o fabbricato posto lateralmente ad essa;

- per **regolarizzazione** di un accesso o diramazione già esistente ed autorizzata si intende ogni attività o lavori necessari a rendere l'accesso o la diramazione conformi alle prescrizioni di cui al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione;

- per **modifica** di un accesso o diramazione si intende qualsiasi variazione della natura dell'opera autorizzata già esistente ovvero qualsiasi attività o lavori che modifichino lo stato dell'opera stessa;

- per **variazione nell'uso** di un accesso o diramazione si intende qualsiasi esercizio dell'opera diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento autorizzatorio che è stato rilasciato al Richiedente dall'Azienda (o dai precedenti gestori della strada ove l'accesso o la diramazione sono

stabiliti).

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione detta le norme generali di carattere tecnico, amministrativo ed operativo nonché le condizioni in base alle quali è rilasciata dall'Azienda al Richiedente l'autorizzazione a **REGOLARIZZARE** un accesso ad uso _____ della larghezza di m _____ sulla _____ al Km. _____ lato _____, sull'area privata sita nel comune di _____ ed individuata al Catasto dello stesso comune al foglio n. _____ p.lla n. _____, il tutto come disciplinato nell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e negli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di Esecuzione e meglio specificato nel provvedimento, rilasciato dall'Azienda a favore del Richiedente, che autorizza l'opera o le opere sopra indicate e la manutenzione (di seguito: "Regolarizzazione")

Articolo 3 - Obblighi del Richiedente

3.1 Le Opere Autorizzate devono essere regolarizzate, in conformità al progetto allegato, per come lo stesso risulta approvato dall'Azienda nel momento del rilascio della Regolarizzazione.

3.2 Il Richiedente ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale contenute nella presente convenzione e nei suoi allegati nonché ad ogni altra disposizione che in qualsiasi tempo l'Azienda ritenesse opportuno o necessario impartire, nell'interesse della circolazione e della viabilità, della sicurezza ed incolumità di persone e/o cose nonché nell'interesse in generale della proprietà stradale. Tale obbligo sussiste anche se l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Azienda dovesse comportare la modificazione o la demolizione delle Opere Autorizzate ovvero anche se l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Azienda dovesse comportare la necessità di realizzare Altre

Opere.

3.3 Il Richiedente deve mantenere ed usare a proprie spese le Opere Autorizzate e le Altre Opere, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 22 del Nuovo Codice della Strada e 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente in materia e nel rispetto delle regole dell'arte, in guisa da conservarle in perfetta efficienza.

3.4 Ove l'Azienda subordini il rilascio della Regolarizzazione alla realizzazione di particolari opere quali ad esempio innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, il Richiedente è tenuto a realizzare e mantenere tali opere anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

3.5 Il Richiedente, ottenuta la Regolarizzazione deve mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale e, qualora la Regolarizzazione sia rilasciata per l'accesso ad un servizio di insediamento, deve realizzare parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia nonché di quanto stabilito nella Regolarizzazione.

3.6 Anche alla scadenza della Regolarizzazione, ovvero in caso di revoca o modifica della stessa ovvero ancora in caso di rinuncia alla stessa, il Richiedente rimane obbligato ai sensi della presente convenzione sino a quando non ottemperi correttamente a tutte le prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno impartire in conseguenza della scadenza, revoca, modifica o rinuncia della Regolarizzazione, ivi compresa l'eventuale demolizione delle Opere Autorizzate e/o delle Altre Opere nonché il ripristino dello stato dei luoghi,

ovvero le attività necessarie a garantire il passaggio di proprietà delle Opere Autorizzate e/o delle Altre Opere ai sensi del par. 11.3 ed 11.4 della presente convenzione.

Articolo 4 - Facoltà dell'Azienda

4.1 L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento durante il periodo di vigore della Regolarizzazione nonché in caso di scadenza, decadenza o mancato rinnovo della stessa, di accedere a mezzo di proprio personale all'uopo delegato presso la proprietà privata ove insistono le Opere Regolarizzate, previo preavviso anche verbale al Richiedente, per vigilare sulla corretta manutenzione ed uso delle Opere Autorizzate o per verificare, a spese del Richiedente, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati per la regolarizzazione delle Opere Autorizzate ovvero delle Altre Opere.

4.2 Nella eventualità in cui le Opere Regolarizzate insistano, in tutto o in parte, su proprietà privata di terzi, il Richiedente è tenuto a consentire all'Azienda di accedere anche a tale proprietà per effettuare ispezioni e controlli, espressamente obbligandosi il Richiedente per il fatto del terzo in relazione all'autorizzazione a favore dell'Azienda ad accedere ed effettuare ispezioni e controlli.

4.3 L'Azienda ha facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche o adeguamenti di qualsiasi genere e natura al tratto di strada sul quale insistono le Opere Regolarizzate, come meglio specificato nell'art. 10 della presente convenzione.

4.4 L'Azienda può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la Regolarizzazione, ovvero disporre che ove ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, di incolumità di persone e/o cose, di sicurezza e fluidità

della circolazione e della viabilità nonché per garantire in generale il corretto esercizio della proprietà stradale, ovvero nella eventualità in cui le Opere Regolarizzate non superino positivamente eventuali collaudi o comunque le ispezioni ed i controlli sulla loro corretta manutenzione ed uso della presente convenzione.

In tutti i casi appena menzionati, sarà comunque facoltà dell'Azienda di non revocare la regolarizzazione, ma di eseguire ogni opera necessaria a raggiungere gli scopi di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati, addebitandone i relativi costi al Richiedente della presente convenzione.

Articolo 5 - Manomissione della proprietà stradale

5.1 In tutti i casi in cui manutenzione o la riparazione di parte o di tutte le Opere Regolarizzate, importi, a vario titolo, la manomissione della proprietà stradale, il Richiedente, ove tale manomissione non sia stata indicata nel progetto oggetto di regolarizzazione, ha l'onere di avvisare l'Azienda e chiedere di essere autorizzato ad eseguire i lavori.

5.2 Qualora i lavori, che comportano manomissione della proprietà stradale, presentino carattere di somma urgenza, vale a dire in tutti i casi in cui la loro ritardata esecuzione possa arrecare grave pregiudizio alla sicurezza ed incolumità di persone e/o cose, alla viabilità, alla circolazione o alla consistenza della proprietà stradale, il Richiedente ha l'obbligo di realizzare tempestivamente tutte le opere necessarie ad evitare ogni pregiudizio, dandone comunque avviso, anche via fax, entro il primo giorno lavorativo utile, all'Azienda ed all'Ente competente per la manutenzione ordinaria del tratto stradale oggetto dell'intervento.

Articolo 6 - Interventi eseguiti dall'Azienda sulla sede stradale

6.1 Il Richiedente riconosce espressamente all'Azienda la facoltà, piena ed insindacabile, di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla regolarizzazione, comprese quelle che si riferiscono all'andamento plano-altimetrico, alla sagome stradale o, in genere, a qualsivoglia esigenza di manutenzione della sede stradale e delle relative pertinenze nonché ad esigenze dovute alla viabilità o alla circolazione.

6.2 Tutte le volte che si verificano interferenze dannose fra i lavori eseguiti dal Richiedente e le alberature stradali esistenti o di nuovo impianto, il Richiedente ha l'onere di proporre, e – se autorizzato – ha l'obbligo di realizzare, le opportune modifiche ai lavori eseguiti per eliminare, a proprie spese, siffatte interferenze.

6.3 Qualora l'eventuale esecuzione di lavori per l'adeguamento della strada effettuati dall'Azienda interferisca con le opere eseguite per la regolarizzazione dell'accesso/diramazione e si ravvisi la necessità di manomettere o demolire le Opere Regolarizzate, con il presente atto si conviene che il Richiedente vi provveda entro e non oltre trenta giorni dalla relativa comunicazione. Qualora il Richiedente non vi provveda entro il suddetto termine, col presente atto lo stesso acconsente affinché detti lavori di manomissione o anche di demolizione vengano eseguiti dall'Azienda stessa, anche se insistano in parte sulla proprietà privata, a spese del Richiedente.

Articolo 7 - Efficacia e Durata della convenzione. Rinnovo

7.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata al rilascio ed al mantenimento in vigore della regolarizzazione.

7.2 La presente convenzione ha la medesima durata dell'Autorizzazione, pari a diciannove anni e pertanto decorre dal ed avrà termine il dicembre .

7.3 Alla scadenza naturale della regolarizzazione sarà facoltà dell'Azienda - dietro comunicazione scritta al Richiedente - ritenere le Opere regolarizzate senza alcun aggravio di costi e spese a proprio carico.

7.4 In caso di ritenzione da parte dell'Azienda delle opere eseguite dal Richiedente, quest'ultimo si impegna a prestare ogni attività necessaria a garantire il passaggio della proprietà delle stesse. Se le opere eseguite dal Richiedente e ritenute dall'Azienda insistono in tutto o in parte sulla proprietà del Richiedente, le parti concorderanno un equo indennizzo a favore del Richiedente per la cessione della proprietà del suolo dove le opere insistono.

7.5 Alla sua scadenza, la concessione potrà, ove sussistano i presupposti, essere rinnovata a seguito di domanda del Richiedente, che dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 8 - Modifica – Revoca - Rinuncia della Regolarizzazione.

8.1 Il Richiedente riconosce all'Azienda la facoltà in ogni momento di modificare la regolarizzazione ovvero di revocarla, in tutto o in parte, senza alcun onere a carico di quest'ultima, essendo all'uopo sufficiente l'apertura del procedimento di revoca da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

8.2 Con la comunicazione di preavviso di modifica o di revoca della Regolarizzazione, l'Azienda può obbligare il Richiedente a provvedere, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento, alla eventuale rimozione delle opere eseguite, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e delle pertinenze e, in generale, al ripristino dello stato dei luoghi.

8.3 In caso di inadempimento, totale o parziale, agli obblighi di cui sopra, l'Azienda provvede d'ufficio ed a spese del Richiedente.

8.4 Se la revoca della Regolarizzazione è determinata da fatto imputabile al Richiedente, quest'ultimo non godrà del beneficio della sospensione del pagamento del canone della presente convenzione.

Articolo 9 - Comunicazioni del Richiedente

9.1 Il Richiedente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia evento da cui discenda il cambiamento di titolarità delle Opere Regolarizzate.

9.2 In caso di cambiamento di titolarità delle Opere Regolarizzate il Richiedente, ancorché adempiente in relazione all'obbligo di denuncia tempestiva di cui sopra, rimane comunque obbligato in forza della presente convenzione, fino a quando il nuovo titolare non sia formalmente subentrato e non abbia assunto gli obblighi di cui alla stessa ed alla presente convenzione ed abbia prestato idonee garanzie.

Articolo 10 - Pagamento del canone

10.1 A fronte del rilascio della regolarizzazione, e per tutta la durata della stessa, il Richiedente si obbliga a versare in favore dell'Azienda, una somma a titolo di canone annuo, pari a € _____ IVA esclusa, determinato secondo i parametri stabiliti dalla Regione Lazio con delibera di Giunta ovvero con qualsivoglia altro provvedimento idoneo allo scopo. Detto importo sarà comunicato con l'invio del bollettino di conto corrente postale relativo all'annualità del canone imposto, tramite posta ordinaria, in deroga al successivo articolo 23.

10.2 Nelle ipotesi di revoca della Regolarizzazione ovvero di rinuncia alla

stessa, il Richiedente non avrà diritto a richiedere le somme già corrisposte a titolo di canone annuo, anche se la revoca o la rinuncia avvengano prima della fine dell'anno in corso. Il Richiedente, sempre che adempia correttamente alle prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno impartire, sarà liberato dall'obbligo di pagamento dei canoni annuali successivi a quello dell'anno in cui avviene la revoca o la rinuncia.

10.3 E' salvo ogni diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni, ivi compresi i corrispettivi non goduti, ove la revoca sia determinata da fatto imputabile al Richiedente.

10.4 La somma relativa al canone dovrà essere versata dal Richiedente mediante bonifico bancario su IBAN IT 23 X 02008 05364 000500020510, intestato ad ASTRAL S.p.A., Via del Pescaccio n. 96/98 – Roma, ovvero con ulteriori modalità di pagamento comunicate dall'Azienda.

10.5 Il Richiedente si obbliga a versare in favore dell'Azienda la somma aggiuntiva pari al tasso legale, a titolo di mora per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'atto di pagamento.

10.6 Salvo quanto stabilito nel precedente paragrafo 10.5, il Richiedente è obbligato al pagamento del canone annuale per tutta la durata della presente convenzione. Il canone è dovuto anche nel caso di non utilizzazione temporanea o definitiva ovvero di non esercizio delle Opere Regolarizzate.

10.7 Il ritardato pagamento del canone comporta, oltre all'emanazione del provvedimento di revoca dell'Autorizzazione, l'avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme non corrisposte.

SEZIONE II - CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 11 - Adempimenti sul luogo di lavoro

11.1 Il Richiedente ha l'obbligo di osservare le norme tecniche di settore (UNI, EN, ISO, CEI, etc.) e le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) previste per ciascuna Opera Regolarizzata nonché per ogni Altra Opera.

11.2 Il Richiedente ha l'obbligo di rispettare tutta la normativa edilizia ed urbanistica in materia relativa alle Opere Autorizzate, ivi compresi gli strumenti urbanistici ovvero ogni diversa disposizione adottata dai Comuni ove le Opere Autorizzate insistono.

Articolo 12- Accessi alle strade extraurbane

12.1 Le Opere Regolarizzate devono essere localizzate dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo. In ogni caso, il Richiedente non potrà regolarizzare accessi lungo le rampe di intersezione sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e decelerazione.

12.2 Ove l'accesso sia individuato o stabilito in una zona orograficamente difficile che non garantisce sufficienti condizioni di sicurezza, l'Azienda può negare, revocare o modificare l'Autorizzazione. Parimenti, l'Azienda può negare, revocare o modificare l'Autorizzazione quando gli accessi o diramazioni siano stati stabiliti o siano da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qual volta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt.16 e 18 del Nuovo Codice della Strada.

Fermo quanto sopra, l'Azienda potrà negare o revocare o modificare l'Autorizzazione ogni volta che ravvisi il pericolo che dalle Opere Autorizzate possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione.

12.3 Le Opere Regolarizzate devono essere realizzate in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata ed avere caratteristiche geometriche appropriate a seconda del tipo di veicoli di transito (leggeri o pesanti).

12.4 Le Opere Regolarizzate devono essere sempre mantenute in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

Articolo 13 - Occupazione o Attraversamento della sede stradale

13.1 Nella eventualità in cui per realizzare, mantenere o usare le Opere Autorizzate e/o le Altre Opere il Richiedente debba, temporaneamente o definitivamente, occupare o attraversare la sede stradale ove insistono o devono essere stabilite le opere, questi è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione con l'Azienda.

13.2 In caso di incompatibilità tra gli obblighi di cui alla presente convenzione con quelli di cui alla convenzione per occupazione o attraversamento il Richiedente ha l'onere di segnalare all'Azienda l'incompatibilità e l'Azienda provvederà a dare idonee istruzioni al Richiedente.

SEZIONE III - VARIE

Articolo 14 - Allegati

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
Provvedimento di Regolarizzazione del _____.

Articolo 15 - Comunicazioni tra le parti

Salvo quanto espressamente previsto in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti convengono espressamente che qualsiasi

comunicazione, richiesta o consentita, deve essere effettuata, per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax, indirizzata come segue:

- se all'Azienda: Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., Via del Pescaccio, n. 96-98, 00166 – Roma; Fax: 06/51687666;

- se al Richiedente: _____, con sede in Via _____; pec: _____;

o al diverso indirizzo deve essere comunicato, nelle medesime forme, da una parte all'altra. Ai fini della presente convenzione, ogni comunicazione è valida ed efficace solo se indirizzata secondo le disposizioni di cui sopra.

Articolo 16 - Registrazione e bollatura

Le spese di bollatura della presente convenzione sono ad esclusivo carico del Richiedente; le spese di registrazione sono dovute in caso d'uso.

Articolo 17 - Rinvio

In relazione a tutto quanto non sia stato espressamente disciplinato con la presente convenzione, le parti rinviano alla legislazione di settore ed, in particolare, al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché al T.U. in materia edilizia ed alla normativa urbanistica.

Articolo 18 - Foro competente

Le parti convengono espressamente che la definizione di eventuali controversie inerenti la presente Convenzione ed i suoi allegati sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 19 - Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in due originali ciascuno sottoscritto dalle parti in calce e siglato su ogni foglia, consta di n. 15 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il

IL RICHIEDENTE

PER L'AZIENDA

Approvazione specifica

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 1341 c.c., il Richiedente dichiara di aver letto ed approvato espressamente i seguenti articoli: Articolo 1 – Premesse e Definizioni; Articolo 2 – Oggetto; Articolo 3 Obblighi del Richiedente; Articolo 4 – Facoltà dell'Azienda; Articolo 5 - Manomissione della proprietà stradale; Articolo 6 – Interventi eseguiti dall'azienda sulla sede stradale; Articolo 7 – Efficacia e durata della convenzione. Rinnovo; Articolo 8 – Modifica-Revoca-Rinuncia della Regolarizzazione; Articolo 9 – Comunicazioni del richiedente; Articolo 10 – Pagamento del canone; Articolo 11 – Adempimenti sul luogo di lavoro; Articolo 12 – Accessi alle strade extraurbane; Articolo 13 – Occupazione o Attraversamento della sede stradale; Articolo 14 – Allegati; Articolo 15 – Comunicazione tra le parti; Articolo 16 – Registrazione e bollatura; Articolo 17 – Rinvio; Articolo 18 – Foro competente; Articolo 19 – Disposizioni finali

Roma,

IL RICHIEDENTE

PER L'AZIENDA